

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **470/1987** (ECLI:IT:COST:1987:470)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **03/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **16/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3775**

Atti decisi:

N. 470

ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ('Tutela ed uso del suolo'), promosso con l'ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Pretore di Dogliani, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Dogliani con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48, comma primo e 55, comma primo, legge regionale

Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, nella parte in cui assoggettano l'apertura e l'esercizio di cava, oltre che alla specifica autorizzazione, anche al regime della concessione edilizia;

che questione in tutto analoga, sebbene riferita agli artt. 1 e 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ('Norme per la edificabilità dei suoli'), è stata dichiarata manifestamente infondata da Corte cost. n. 357/1983, con richiamo a quanto precedentemente statuito da Corte cost. n. 7/1982 circa la previsione - come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o regionale delle attività estrattive;

Considerato che il Pretore di Dogliani, pur invocando parametri costituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati nelle richiamate decisioni, non prospetta la questione in termini diversi da quelli già valutati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ('Tutela ed uso del suolo'), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 41, 42, 117 e 123 della Costituzione e 4 e 5 dello Statuto della Regione Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.